



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE  
Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5012/2023 promossa da:

- 1) [REDACTED] -MG- (Brasile) e  
[REDACTED], (C.F. [REDACTED]);
- 2) [REDACTED] - (Brasile) [REDACTED]  
[REDACTED], (C.F. [REDACTED]), in proprio e nella  
qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli minori di cui ai punti 4) e 5);
- 3) [REDACTED] - (Brasile) [REDACTED]  
[REDACTED], (C.F. [REDACTED]), nella sola qualità di genitore  
esercente la patria potestà sui figli minori di cui ai punti 4) e 5);
- 4) [REDACTED] - (Brasile) ed ivi  
[REDACTED], (C.F. [REDACTED]);
- 5) [REDACTED] - (Brasile) ed ivi  
residente alla Rua 3 n. 897, (C.F. [REDACTED]);
- 6) [REDACTED] - (Brasile) ed ivi residente  
[REDACTED], (C.F. [REDACTED]), in proprio e nella qualità di genitore di cui  
ai punti 8) e 9);
- 7) [REDACTED] - (Brasile) ed ivi residente  
[REDACTED], (C.F. [REDACTED]) nella sola qualità di genitore esercente la  
patria potestà sui figli minori di cui ai punti 8) e 9);
- 8) [REDACTED] - (Brasile) ed ivi residente  
[REDACTED], (C.F. [REDACTED]); 9) [REDACTED] il  
11/02/2020 in [REDACTED] - (Brasile) ed ivi residente [REDACTED], (C.F.  
[REDACTED]); 10) [REDACTED] a -  
GO- (Brasile) ed ivi residente [REDACTED], (C.F. [REDACTED]);  
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Nardone

RICORRENTI



Sentenza n. 3111/2023 pubbl. il 27/10/2023  
RG n. 5012/2023  
CONTRO Repert. n. 5919/2023 del 27/10/2023

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege  
dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;

CONVENUTO - CONTUMACE

E NEI CONFRONTI

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale  
di Firenze;

INTERVENUTO

Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 26/9/2023,  
ha pronunciato la seguente,

### SENTENZA

ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc

#### Conclusioni delle parti

Per parte ricorrente, precisate nel ricorso: *“Voglia l'Ilmo Tribunale, così provvedere: 1) Accogliere il ricorso proposto dai ricorrenti sopra generalizzati in quanto discendenti per via materna jure sanguinis da cittadina italiana, e per l'effetto dichiarare gli stessi cittadini italiani; 2) Ordinare al Ministero dell'Interno in persona del suo Ministro pro-tempore, e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate nel ricorso, ivi provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti; 3) Condannare il Ministero dell'Interno in persona del suo Ministro pro-tempore al pagamento delle spese e competenze professionali in caso di opposizione, con attribuzione al sottoscritto procuratore.”*

#### Fatto e diritto

I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di *“BINI FRANCESCO, nato il 06/08/1870 a Pitigliano (Grosseto) e quindi di un cittadino italiano come da albero genealogico allegato, il quale ha vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare in Brasile dove è deceduto senza mai*

pagina 2 di 7



rinunciare alla cittadinanza italiana. Il Sig. Bini Francesco è nato il 06/08/1870 a Pitigliano (GR), si è coniugato il 16/08/1896 in Pitigliano (GR) con Salvatori Maria Anna ed è deceduto in data 04/09/1935 in Belo Horizonte - MG- (Brasile). Da detto matrimonio è nata la figlia BINI CLORINDA. Bini Clorinda (primeiro successor) è nata in data 25/09/1905 in Belo Horizonte - MG- (Brasile), si è coniugata in Belo Horizonte -MG- (Brasile) con De Paula Lima Simeão in data 28/12/1925, ed è deceduta il 15/09/1989 in Belo Horizonte -MG- (Brasile). Da detto matrimonio è nata la figlia De Paula Lima Eny. De Paula Lima Eny (segundo successor) è nata il 15/12/1936 in Belo Horizonte - MG- (Brasile), e si è coniugata in data 21/07/1956 in Belo Horizonte -MG- (Brasile) con Raymundo João Nilton (da coniugata prende il nome di Lima Raymundo Eny). Da detto matrimonio è nata la figlia [REDACTED] (attuale ricorrente). [REDACTED] è nata il 09/08/1961 in Belo Horizonte -MG- (Brasile), e si è coniugata in Goiânia -GO- (Brasile) con [REDACTED] in data 11/07/1980 (da coniugata prende il nome di [REDACTED]). Da detto matrimonio sono nati i figli [REDACTED] e [REDACTED]. [REDACTED] è nata il 17/05/1988 in Belo Horizonte -MG-(Brasile), la quale si è coniugata in Goiânia -GO- (Brasile) con [REDACTED] in data 17/05/2008 (rito religioso). Si è successivamente divorziata in Goiânia -GO- (Brasile) il 03/05/2021 con sentenza passata in giudicato il 16/09/2021. Da detta unione sono nati i figli [REDACTED]. [REDACTED] è nata il [REDACTED] -GO- (Brasile). [REDACTED] è nata il [REDACTED] -GO- (Brasile). [REDACTED] è nata il [REDACTED] in Goiânia - (Brasile), si è coniugata in Goiânia -GO- (Brasile) con [REDACTED] in data 26/04/2013. Da detto matrimonio sono nati i figli [REDACTED]. [REDACTED] è nata il [REDACTED] - (Brasile). [REDACTED] è nato il [REDACTED] in [REDACTED] - (Brasile). [REDACTED] è nato il [REDACTED] - (Brasile)".

Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni. Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto Ministero dell'Interno, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia.



La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 26.10.2023. La parte ricorrente infatti nelle note scritte del 12.10.2023 ha chiesto ha insistito per l'accoglimento della domanda.

In via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).

Inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 "*i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana*", principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la Circolare è pubblicata sul sito [https://www.esteri.it/mae/normative/normativa\\_consolare/serviziconsolari/cittadinanza/circk28\\_1991.pdf](https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza/circk28_1991.pdf)).

Quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti.

L'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contempla all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria. L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta Costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la



legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni. RG n. 5012/2023  
Repert. n. 5919/2023 del 27/10/2023

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di Bini Francesco, ed altresì discendenti di Bini Clorinda nata il 25/09/1905 in Belo Horizonte -MG- (Brasile).

Sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui *“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria; da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”*. Secondo la stessa pronuncia, *“La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1° gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio*



*stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1<sup>o</sup> gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1<sup>o</sup> gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1<sup>o</sup> gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”.*

Nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che Bini Francesco e i suoi discendenti hanno trasmesso *iure sanguinis* la cittadinanza ai ricorrenti, non rilevandosi tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilito all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”.



Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da Bini Francesco e dalla figlia Bini Clorinda, la quale ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai ricorrenti con definitivo accoglimento della loro domanda di accertamento della cittadinanza italiana.

Non si procede alla regolamentazione delle spese di lite, avendo la parte ricorrente formulato domanda sul punto solo in caso di opposizione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:

- accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani *iure sanguinis* in quanto discendenti da cittadina italiana ;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite.

Si comunichi.

Firenze, 27.10.2023

Il Giudice

Dott.ssa Caterina Condò

Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.

